



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2176

Riforma dei Comitati degli italiani all'estero

18/12/2022 - 06:05

Indice

1. DDL S. 2176 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2176	4

1. DDL S. 2176 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2176
XVIII Legislatura

Riforma dei Comitati degli italiani all'estero

Iter
4 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2176 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 315 del 14 aprile 2021.

Classificazione TESEO

COMITATI ITALIANI ALL' ESTERO (COMITES) , ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 4 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2176

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2176

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GIACOBBE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2021

Riforma dei Comitati degli italiani all'estero

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è una proposta di riforma organica degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.

Nel mondo politico italiano è diffuso il pensiero che gli organismi di rappresentanza locale degli italiani all'estero, alla luce della presenza nel Parlamento italiano di deputati e senatori eletti all'estero, siano ormai superati o addirittura inutili.

A mio parere è vero il contrario. Oggi, alla luce anche della nuova riforma Costituzionale e la conseguente riduzione della rappresentanza parlamentare all'estero, sono ancora più importanti perché fonte diretta di dialogo e di contatto diretto con la comunità italiana residente all'estero.

I parlamentari eletti all'estero, affinché possano svolgere il loro lavoro in modo serio ed efficace, hanno bisogno di strutture di rappresentanza locali molto forti e capaci di raccogliere e coordinare le richieste dei cittadini residenti all'estero per poi indirizzarle ai parlamentari.

È tuttavia importante, proprio in seguito ai cambiamenti intervenuti con l'istituzione della circoscrizione estero e la conseguente elezione dei parlamentari ivi residenti e l'approvazione della riforma costituzionale, che le strutture di rappresentanza subiscano una profonda riforma, diventando più organiche, funzionali e adeguate al nuovo scenario politico.

Con la presentazione del presente disegno di legge si esprime un profondo riconoscimento alle centinaia di persone che in quanto membri dei COMITES svolgono un lavoro inestimabile per le comunità italiane all'estero. Un impegno profuso nel loro tempo libero, a titolo volontario, svolto con profonda dedizione e convinzione.

Il provvedimento consta di 24 articoli. La nuova disciplina dei COMITES si fonda su tre assi portanti:

1) la riforma degli organismi di rappresentanza prevede una modifica profonda delle funzioni dei COMITES. Il loro compito principale sarà quello di rappresentare alle istituzioni italiane un quadro generale dei bisogni e delle richieste dei connazionali all'estero, nonché la messa a punto di una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento, formulando osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture consolari e degli altri enti italiani presenti o operanti sul territorio. Al contempo, il COMITES sottoporrà proposte di ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili, segnalando eventuali elementi di criticità. La relazione e le proposte di ciascun COMITES verranno trasmesse al Comitato Paese permanente, alla Commissione continentale del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai COMITES è assegnato anche il compito di redigere un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Il rapporto è trasmesso al Comitato paese permanente e alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento alle autorità consolari del Paese e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tal modo il rapporto dei COMITES rappresenta uno dei parametri di valutazione del personale e dei

servizi offerti dai consolati italiani;

2) la riforma chiarisce i rapporti tra i COMITES e le strutture consolari all'estero. Un rapporto che non può essere subalterno, ma che si distingue nelle peculiarità delle rispettive responsabilità e competenze;

3) la riforma favorisce il coordinamento dell'operato dei COMITES. Ogni Comitato paese permanente infatti, elegge un delegato al CGIE, creando così un legame diretto tra le due strutture. Un ulteriore legame con il territorio viene sottolineato anche dal fatto che il disegno di legge prevede che alle riunioni delle commissioni continentali partecipino anche un rappresentante del Comitato paese permanente. Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiedono almeno 10.000 cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato « Comitato ». Un rappresentante per ogni Comitato fa parte del Comitato Paese permanente, di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 2.

(Comitati non elettivi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati e dove risiedono almeno 5.000 cittadini italiani, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono istituiti Comitati ai sensi dell'articolo 1. Il Comitato non elettivo, dove non ce ne siano più di uno, è anche Comitato Paese permanente.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane operanti nella circoscrizione e i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero, dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di sette.

3. I Paesi nei quali si procede all'istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all'articolo 3.

4. Il numero dei Comitati non elettivi non può essere superiore al 10 per cento dei Comitati elettivi complessivamente istituiti.

5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni per i Comitati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 3.

(Sedi dei Comitati)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati, sono individuati:

a) le sedi dei Comitati nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire un'equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;

b) il numero dei componenti di ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3;

c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

(Funzioni e compiti del Comitato)

1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee a interessare le comunità medesime. Costituiscono il difensore civico delle comunità verso le autorità italiane. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani informano le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività che deve

svolgere.

2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

3. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, gli enti, le associazioni e i comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale e opera per la loro realizzazione.

4. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.

5. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

6. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale ed europeo, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale ed europeo che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6;

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

f) informa, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o facendo ricorso ai propri canali informativi, anche telematici, la comunità italiana di riferimento su tutte le materie di competenza.

7. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità e dagli enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiane nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla

comunità italiana ivi residente.

8. La relazione è trasmessa al capo dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al Comitato Paese permanente del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero dello stesso Paese e ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero nella ripartizione di riferimento.

9. La relazione presentata ai sensi del comma 7 è esaminata in sede di riunione del Comitato Paese permanente, alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti.

10. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari di riferimento.

11. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risponde, entro i successivi centottanta giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun Comitato.

Art. 5.

(Comitato Paese permanente)

1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato Paese permanente. Ne fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo all'uopo delegato dal medesimo Comitato.

2. Il Comitato Paese permanente si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ed elabora una relazione generale per il Paese, da esaminare in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali i singoli membri appartengono.

4. Alle riunioni del Comitato Paese permanente partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero e i parlamentari italiani.

Art. 6.

(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

- a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
- b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
- d) gli eventuali contributi disposti dal Paese ove ha sede il Comitato e dai privati;
- e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

5. I finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale

in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalle altre amministrazioni italiane, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche. L'erogazione degli eventuali finanziamenti di cui alla lettera *d*) del comma 1 non costituisce in alcun caso causa giustificativa per la riduzione dei finanziamenti annuali di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l'obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.

9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale. La segreteria del Comitato può essere affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso.

10. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 7.

(Composizione del Comitato ed eleggibilità)

1. Il Comitato è composto dal presidente e da sei membri.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica.

Art. 8.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 22. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il

trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, di cui all'articolo 12, comma 1, in cui il membro era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero del Paese ove ha sede il Comitato, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.

(Membri stranieri e di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri e di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.

2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare. I membri cooptati non possono superare il numero di due unità.

3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.

Art. 11.

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione, anche telematico.

Art. 12.

(Sistema elettorale e formazione delle liste)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti del Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti del Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all'articolo 3.

4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di metà di candidati per ciascun genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni.

5. Entro trenta giorni successivi all'indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cinquanta.

6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
8. Non possono essere candidati i dipendenti pubblici italiani che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano di importo annuo superiore a 5.000 euro.

Art. 13.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste di candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito con decreto presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 22.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.
3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni italiane presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 22.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 8 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, sottoscritto dall'elettore, comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce.

Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, senza aprirli, all'incenerimento dei plichi contenenti le schede pervenuti dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e delle schede stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 15.

(Espressione del voto)

1. La votazione per l'elezione dei membri del Comitato e per l'elezione del presidente del Comitato avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dai nomi dei candidati della medesima lista.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti. Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido.

4. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

5. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

6. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

7. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti a una lista soltanto, il voto medesimo è nullo.

Art. 16.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Se uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. Se il presidente è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina del sostituto.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un rimborso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 17.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
5. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, devono essere verificate la corrispondenza della copia del documento d'identità, inserito dall'elettore nella busta contenente il tagliando, con il nominativo risultante dagli elenchi consolari, e la corrispondenza della firma apposta sul tagliando con quella apposta sul documento d'identità.
6. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 18.

(Ripartizione dei seggi)

1. I seggi sono attribuiti in maniera proporzionale rispetto ai voti riportati dalle liste.
2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui candidato ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il candidato più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

Art. 19.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione del presidente e degli eletti, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2.

Art. 20.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. È proclamato eletto presidente del Comitato il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

Art. 21.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un vicepresidente, in rappresentanza della lista proporzionalmente minoritaria del Comitato, un segretario e un tesoriere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 22.

(Sedute del Comitato e validità delle deliberazioni)

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nel Paese e i parlamentari italiani.

Art. 23.

(Disposizione abrogativa)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogata.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 3 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17, valutato in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 27 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

